



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 07.03.2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **sette** del mese di **marzo** alle ore **10.40** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettere di invito del Sindaco prot. n. 2924 in data 01.03.2018 e prot. n. 3017 in data 02.03.2018, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	8 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	9 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	10-VESPOLI LUCA	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	11-MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	12-MILANO GIUSEPPE	Assente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	13-COCCORULLO MANUELA	Assente
7- DI LEVA ANTONINO	Presente		

- **Componenti assegnati: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Componenti in carica: Sindaco e n. 12 Consiglieri**
- **Presenti: n. 11 (undici)**
- **Assenti: n. 2 (due: Milano Giuseppe e Coccorullo Manuela)**

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Alberto De Stefano**

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata (*allegato A*) alla presente;

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 703 della legge 27.12.2013, n. 147 ha previsto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU contenuta nel decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e nel decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO, altresì, che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 in applicazione dell'allora vigente articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 che, tra l'altro, apporta modifiche, a decorrere dall'anno 2016, alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) le cui principali sono le seguenti:

- introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il



comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra riportate, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (art. 1, comma 10, lett. b) della legge n. 208/2015);

- l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 13 della legge n. 208/2015);
- l'imposta municipale propria non si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15 della legge n. 208/2015);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 è ridotta al 75 per cento (art. 1 comma 53 della legge n. 208/2015);



DATO ATTO che l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni, dispone, tra l'altro, quanto segue:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO, altresì, che per previsione dell'articolo 9, comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, il Comune di Positano considera direttamente adibita ad abitazione principale esclusivamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO che i commi 6 e 7, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 recitano quanto segue:

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'articolo 1, comma 677, primo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 che prescrive quanto segue:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota (TASI) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;



VISTA la deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma azzeramento aliquota per l'anno 2018." la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare e con la quale è stato previsto di confermare, in riferimento all'anno 2018, per tutte le fattispecie imponibili, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 707, lett. d) della legge 27.12.2013, n. 147, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147 con il quale si dispone che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 380 della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla lettera a) che è soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- alla lettera f) che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- alla lettera g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2017 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Conferma aliquote e detrazione per l'anno 2017." con la quale sono state confermate, per l'anno 2017, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:



a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
b)	0,96 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2017 è stata confermata, altresì, per l'anno 2017, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;



RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208, così come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a) della legge 11.12.2016, n. 232 e dall'articolo 1, comma 37, lett. a) della legge 27.12.2017, n. 205, che prevede, per gli anni 2016, 2017 e 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO opportuno, quindi, provvedere alla conferma, per l'anno 2018, delle aliquote dell'imposta municipale propria e della detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze applicate nell'anno 2017 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2017;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 ha differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2018-2020 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 09.02.2018 ha ulteriormente differito al 31.03.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2018-2020 da parte degli enti locali;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 prevede, tra l'altro, che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito



- informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
 - il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
 - il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata (*allegato A*);

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

- **Presenti: n. 11 (undici)**
- **Assenti: n. 2 (due: Milano Giuseppe e Coccorullo Manuela)**
- **Votanti: n. 11 (undici)**
- **Voti favorevoli: n. 9 (nove)**
- **Voti contrari: n. 2 (due: Vespoli Luca e Mascolo Francesco Paolo)**
- **Astenuti: 0 (zero)**

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;

2. di confermare, per l'anno 2018, le aliquote dell'imposta municipale propria, applicate nell'anno 2017 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2017, che di seguito si riportano:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
b)	0,96 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

3. di confermare, altresì, per l'anno 2018, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147, non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;
5. di dare atto, altresì, che risultano assoggettati all'aliquota dello 0,96 per cento anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali l'articolo 1, comma 380, lett. f), della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto che, per l'anno 2018, dovrà essere versata in favore dello Stato l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre è dovuta al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dello 0,96 per cento e l'imposta riservata allo Stato;
6. di prendere atto del rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147 in funzione di quanto disposto dalla presente deliberazione e dalla deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma azzeramento aliquota per l'anno 2018." la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare e con la quale è stato previsto di confermare, per l'anno 2018, l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le fattispecie imponibili;
7. di precisare che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
8. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;


Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

- **Presenti: n. 11 (undici)**
- **Assenti: n. 2 (due: Milano Giuseppe e Coccorullo Manuela)**
- **Votanti: n. 11 (undici)**
- **Voti favorevoli: n. 9 (nove)**
- **Voti contrari: n. 2 (due: Vespoli Luca e Mascolo Francesco Paolo)**
- **Astenuti: 0 (zero)**

DELIBERA

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.





Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Conferma aliquote e detrazione per l'anno 2018.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 703 della legge 27.12.2013, n. 147 ha previsto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU contenuta nel decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e nel decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO, altresì, che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 in applicazione dell'allora vigente articolo 13, comma 12-*bis*, ultimo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2014 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 che, tra l'altro, apporta modifiche, a decorrere dall'anno 2016, alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) le cui principali sono le seguenti:

- introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra riportate, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (art. 1, comma 10, lett. b) della legge n. 208/2015);
- l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile (art. 1, comma 13 della legge n. 208/2015);
- l'imposta municipale propria non si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15 della legge n. 208/2015);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 13, comma 6 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 è ridotta al 75 per cento (art. 1 comma 53 della legge n. 208/2015);

DATO ATTO che l'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni, dispone, tra l'altro, quanto segue:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del medesimo articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le



agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alla Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;



DATO ATTO, altresì, che per previsione dell'articolo 9, comma 3 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, il Comune di Positano considera direttamente adibita ad abitazione principale esclusivamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, primo periodo del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO che i commi 6 e 7, dell'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 recitano quanto segue:

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'articolo 1, comma 677, primo periodo della legge 27.12.2013, n. 147 che prescrive quanto segue:

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota (TASI) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTA la deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma azzeramento aliquota per l'anno 2018." la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare e con la quale è stato previsto di confermare, in riferimento all'anno 2018, per tutte le fattispecie imponibili, un'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a ZERO;

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 13, comma 10 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 707, lett. d) della legge 27.12.2013, n. 147, prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147 con il quale si dispone che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 380 della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla lettera a) che è soppressa la riserva allo Stato della quota di imposta di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;
- alla lettera f) che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel





gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

- alla lettera g) che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 06.12.2011, n. 201 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2017 ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Conferma aliquote e detrazione per l'anno 2017." con la quale sono state confermate, per l'anno 2017, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
b)	0,96 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2017 è stata confermata, altresì, per l'anno 2017, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208, così come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a) della legge 11.12.2016, n. 232 e dall'articolo 1, comma 37, lett. a) della legge 27.12.2017, n. 205, che prevede, per gli anni 2016, 2017 e 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO opportuno, quindi, provvedere alla conferma, per l'anno 2018, delle aliquote dell'imposta municipale propria e della detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze applicate nell'anno 2017 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2017;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- il decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 ha differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2018-2020 da parte degli enti locali;

DATO ATTO, altresì, che l'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 prevede, tra l'altro, che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;



VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di confermare, per l'anno 2018, le aliquote dell'imposta municipale propria, applicate nell'anno 2017 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2017, che di seguito si riportano:

a)	0,4 per cento	Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze
b)	0,96 per cento	Aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili

3. di confermare, altresì, per l'anno 2018, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di **euro 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 708 della legge 27.12.2013, n. 147, non è dovuta l'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133;
5. di dare atto, altresì, che risultano assoggettati all'aliquota dello 0,96 per cento anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali l'articolo 1, comma 380, lett. f), della legge 24.12.2012, n. 228 ha previsto che, per l'anno 2018, dovrà essere versata in favore dello Stato l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre è dovuta al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata dello 0,96 per cento e l'imposta riservata allo Stato;
6. di prendere atto del rispetto del vincolo previsto dall'articolo 1, comma 677 della legge 27.12.2013, n. 147 in funzione di quanto disposto dalla presente deliberazione e dalla deliberazione ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). Conferma azzeramento aliquota per l'anno 2018." la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare e con la quale è stato previsto di confermare, per l'anno 2018, l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le fattispecie imponibili;
7. di precisare che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
8. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 13, commi 13-bis e 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013

dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il 05 febbraio 2018



**IL SINDACO
Michele De Lucia**



Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Il 05 febbraio 2018

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
dot. Giampaolo Cicalese





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto De Stefano

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 04.04.2018 con il numero **783**..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 04.04.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Angelo Vito Marrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07.03.2018, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 04.04.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, li 4 APR 2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Luigi Calza